

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2004-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE TONUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione, partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1982, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 3019)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera n. 2214 e 2694)

d'iniziativa dei deputati PICCOLI Maria Santa, FIORET, ORSINI Gianfranco (2214); ALINOVİ, BARACETTI, COLOMBA, MIGLIORINI, CUFFARO, BERNARDINI, BOCCHI, BRINI, CIUFFINI, FERRI, GAMBOLATO, AMARANTE, CURCIO, PERNICE (2694)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 agosto 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui il Parlamento si avvia ad approvare una nuova legge a favore delle zone terremotate del Friuli (ed anche delle Marche) mi sembra utile fare alcune considerazioni di carattere generale, non tanto di consuntivo e di ricognizione sullo stato attuale della ricostruzione (esiste a proposito una dettagliata relazione presentata al Parlamento della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, anche se la relazione prevista dall'articolo 35 della legge n. 546 del 1977 non è stata mai presentata dal Governo), quanto di valutazione sulle scelte operative fatte al momento del verificarsi dei tragici eventi.

Il Parlamento ed il Governo infatti, di fronte all'evento catastrofico, sono spinti (ritengo giustamente) ad affrontare con sollecitudine i temi importanti della emergenza e, di fronte alla tensione delle popolazioni ed alla speranza di una ricostruzione più rapida possibile, sono portati a non valutare attentamente e realisticamente gli innumerevoli e difficili problemi che toccano prima di tutto alcune scelte di fondo, poi le procedure ma, principalmente, una realtà umana composita e varia tesa verso una prospettiva di ripresa e di rinascita che fa sottovalutare le oggettive difficoltà e sopravvalutare le proprie forze e le proprie capacità.

Il Parlamento non ha forse la capacità (e onestamente possiamo dire nemmeno il tempo) per una seria meditazione sulle conseguenze pratiche delle norme che si vanno approvando, su come potrebbero essere attuate, sulle conseguenze sul piano operativo, in relazione specialmente alle strutture amministrative e tecniche esistenti, agli strumenti a disposizione ed a quelli (molte volte ipotetici) che nell'emotività della catastrofe tutti dicono essere pronti a mettere a disposizione. Da ciò ne consegue che alla speranza iniziale subentra nelle popolazioni uno stato di sfiducia e quindi di passività, anticamera di tensioni sociali che portano ad aumentare la critica alle istituzioni ed a far diffondere

l'attesa passiva che qualcuno in qualche modo risolva i problemi.

Il tema quindi di come comportarsi, sul piano politico e sul piano normativo, di fronte all'evento catastrofico se trova tentativi di risposta sotto il profilo dell'emergenza (la legge sulla protezione civile, l'istituzione del Ministero, le diverse discussioni ed esercitazioni in corso) lascia invece aperta, proprio alla luce dell'esperienza, la discussione sulle scelte, sulle procedure e sulle modalità della ricostruzione.

Un tema che mi sembra acquisito è che di fronte all'evento catastrofico, la ricostruzione non può essere vista solo come mero ripristino della realtà esistente, ma deve essere collegata ad una scelta di sviluppo e di progresso. Ma anche su questo concetto di sviluppo si è aperta, proprio dopo il terremoto del Friuli, l'altra discussione riguardante il pericolo che lo sviluppo venga guidato dall'esterno e che porti a modificazioni del cosiddetto « modo di vita » delle popolazioni e che sotto la pressione del « fare presto » non venga data adeguata rilevanza ed importanza a valori e tradizioni delle popolazioni locali.

È il difficile rapporto tra storia e sviluppo che si pone in termini operativi e concreti proprio di fronte all'evento catastrofico, quando (e faccio solo un esempio, ma il discorso potrebbe essere allargato alle attività produttive) si deve affrontare la ricostruzione di interi quartieri dove lo sventramento è avvenuto per effetto di una vasta e distruttiva calamità naturale come il terremoto. Si pone allora l'esigenza di una giusta mediazione tra costo, tecniche e tipologie urbanistiche e costruttive e la difesa del « modo di vita delle popolazioni ». Non si deve sfuggire a questa esigenza anche se è dimostrato (ed è qui che esiste il pericolo) che « i grandi progetti sono invariabilmente più economici dei piccoli ».

Esiste una verità in quanto diceva Francesco Saverio Nitti nel 1919 (cfr. « Laboratorio

rio » n. 56, 1981) quando individuava nei terremoti, nelle distruzioni dei boschi e nell'emigrazione tre cause « modificatrici » nella storia recente della Basilicata e della Calabria, cioè assegnava « a tre eventi a lor modo ed in varia misura catastrofici il ruolo di grandi agenti di trasformazione: forze spontanee, incontrollate e incontrollabili che rompono irrimediabilmente antichi e consolidati equilibri ». Ma è proprio il concetto di forze « incontrollabili e incontrollate » che deve essere approfondito con tanto in relazione al loro verificarsi (che è veramente incontrollato ed incontrollabile) quanto alle conseguenze sulle modificazioni di fondo che il terremoto produce e che non possono rimanere « incontrollate », ma richiedono, ed è qui il problema politico, uno stretto collegamento tra potere pubblico, rappresentanze locali e popolazione tutta.

La catastrofe, ed in particolare il terremoto, porta indubbiamente profonde modificazioni alla realtà preesistente ma il problema politico è se questa modificazione può essere guidata per garantire con la ricostruzione anche uno sviluppo ed un progresso. È bene sottolineare (ed è qui la novità anche culturale che è emersa in questi ultimi anni specialmente in Friuli) che lo stesso concetto di sviluppo non può essere visto solo come una mera trasformazione fisica delle realtà distrutte (case nuove al posto di case vecchie, attività industriali al posto di attività agricole eccetera) ma deve tener conto e giustamente valutare anche il significato del « modo di vita » delle popolazioni, che non possono subire contemporaneamente due traumi: quello della distruzione e quello dello sradicamento.

Sul piano politico ed istituzionale quindi è necessario individuare i soggetti che devono guidare la ricostruzione e questo tema non è stato e non è oggetto di discussione e di approfondimento: ricostruzione e sviluppo sono visti molto spesso meccanicamente ed astrattamente.

Il problema della guida della ricostruzione sul piano delle scelte istituzionali ha trovato infatti risposte contraddittorie: abbiamo per esempio una guida centralizzata e burocratizzata nel Belice, una guida decentrata alle

autonomie locali ed in particolare alla Regione in Friuli, stiamo assistendo a scelte non del tutto chiare (un misto di decentramento e centralizzazione) in Basilicata ed in Campania.

* * *

Per quanto riguarda il Friuli, la scelta (fatta sin dai primi giorni dopo la catastrofe del 6 maggio 1976, e riconfermata dopo il ripetersi degli eventi catastrofici del 15 settembre dello stesso anno) di individuare nella Regione e nelle autonomie locali i soggetti che dovevano guidare la ricostruzione, è stata una scelta politicamente valida e che ha dato i suoi frutti.

Già nei due decreti sull'emergenza, ma principalmente nel primo, emanato a pochissimi giorni dall'evento catastrofico è stata prevista questa scelta innovativa che non era mai stata sperimentata prima ed in base alla quale, accanto alle competenze dello Stato per affrontare e risolvere i problemi dell'emergenza, già si delinea la competenza della Regione nella guida per la ricostruzione.

Questa scelta politica di fondo viene definitivamente precisata con la legge fondamentale per la ricostruzione e la rinascita del Friuli, la legge n. 546 del 1977, che oltre a delimitare le competenze della Regione e degli enti locali, nonchè dello Stato per i settori propri, mette a disposizione i mezzi finanziari necessari per affrontare il gravoso e vasto problema della ricostruzione e dello sviluppo delle zone terremotate.

Senza addentrarsi nella precisazione della complessa ed organica normativa di cui alla legge n. 546 — che, proprio per i compiti assegnati alla Regione, ha dato la possibilità alla stessa di emanare numerose e complesse leggi attuative che hanno affrontato non senza difficoltà la varia problematica legata alla situazione dolorosa e drammatica creata dal terremoto — qui interessa precisare che la citata legge n. 546 stanziava dal 1977 al 1981 2375 miliardi (al netto dei limiti di impegno) di trasferimenti alla Regione (trasferimenti rimodulati con leggi finanziarie che hanno fatto slittare al 1984 il saldo previsto per il 1981), nonchè 556 miliardi per le com-

petenze dei singoli ministeri (finanziamento del raddoppio della ferrovia « pontebbama », completamento dell'autostrada Udine Tarvisio, istituzione dell'università di Udine, interventi per l'edilizia demaniale e del culto nonché per la ricostruzione dei beni culturali e per gli interventi nel settore idrogeologico).

A queste somme si devono aggiungere i fondi messi a disposizione del fondo di rotazione di Trieste (FRIE) per il finanziamento, a tasso agevolato, della ricostruzione dei settori industriali e commerciali. Con queste risorse la Regione ha affrontato prioritariamente la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate, il ripristino delle attività produttive, la ricostruzione delle opere pubbliche e delle strutture sociali e assistenziali.

L'attività delle Regione per la ricostruzione delle zone terremotate ha avuto concretamente inizio nella primavera del 1978, cioè alcuni mesi dopo la promulgazione della legge n. 546 (agosto del 1977). Dal canto suo la Regione aveva già predisposto le due leggi fondamentali e precisamente la legge regionale n. 30 del giugno 1977 e la legge regionale n. 63 del dicembre 1977, rispettivamente per gli interventi di riparazione e per gli interventi di ricostruzione e per le opere pubbliche (leggi che hanno subito nel tempo numerose modifiche e numerosi aggiornamenti alla luce della complessa realtà esistente).

Se si volesse fare un consuntivo di larga massima, ma riscontrabile nella realtà, si possono fornire questi dati al 30 giugno 1982: dei 70.000 interventi richiesti per la riparazione 51.000 risultavano completati 13.000 in corso e 6.000 da iniziare; dei circa 21.000 interventi richiesti per nuove costruzioni 4.000 risultavano completati 11.000 in corso e 6.000 da iniziare.

Le persone presenti nei prefabbricati sono scese da 65.000 a circa 20.000, mentre altre 15.000 circa si trovano in parcheggio a rotazione per poter lasciar temporaneamente libere le case ove si effettuano i lavori di riparazione.

Per quanto attiene i settori produttivi gli interventi nell'apparato industriale artigianale si possono considerare praticamente

completati (anche se esistono alcuni problemi finanziari su cui mi soffermerò al momento dell'illustrazione dell'articolato) con l'integrale recupero dei 18.000 posti di lavoro perduti al momento del sisma, cui si sono aggiunti circa 2.000 nuovi posti. Nell'agricoltura gli interventi hanno coperto circa il 70 per cento delle necessità, mentre è in buona parte ancora scoperto il settore commerciale, strettamente legato alla rivitalizzazione dei centri urbani e dei centri storici.

Nel settore dei servizi sociali è stata data la precedenza assoluta al servizio scolastico che oggi si deve considerare del tutto normalizzato, mentre una parte resta ancora da fare nel settore igienico-sanitario e assistenziale (settore questo che ha avuto comunque notevoli aiuti dalla solidarietà nazionale ed internazionale).

Se si volesse globalmente indicare in maniera sintetica la situazione nel suo complesso si può dire che al 30 giugno 1982 lo stato di avanzamento generale della ricostruzione era al 70 per cento (con maggiore incidenza delle riparazioni sulle ricostruzioni).

La Regione, in una dettagliata memoria presentata alla Presidenza del Consiglio, ha analizzato tutti i settori di sua competenza ed ha esposto le richieste perchè sia garantito al più presto possibile il completamento della ricostruzione e questo in relazione specialmente a due valutazioni importanti; l'insufficiente dotazione finanziaria delle leggi fin qui approvate rispetto alla reale entità dei danni, l'erosione finanziaria provocata dall'inflazione in questo quinquennio.

Da parte sua il Governo, nel novembre del 1981, ha presentato un progetto di legge per dare una risposta a queste nuove esigenze, progetto di legge che è stato esaminato ed approvato (in un quadro politico unitario e tenendo conto dell'apporto di tutte le forze politiche e delle proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate) dalla V Commissione permanente della Camera il 29 luglio scorso.

Un primo aspetto finanziario per poter dare pratica soluzione al problema della nuova legge per il Friuli fu affrontato e risolto dalla Commissione bilancio del Senato che, in sede di approvazione della legge finanziaria per

il 1982, prevede, d'accordo con il Governo, uno stanziamento di 285 miliardi per il 1982. Questa previsione (dopo le note procedure seguite per l'approvazione della legge finanziaria del 1982) è divenuta legge definitiva (con l'approvazione della cosiddetta legge « finanziaria bis ») solo il 7 agosto 1982. Conseguentemente si rende possibile ed anche urgente l'approvazione definitiva della nuova legge per la ricostruzione del Friuli.

L'urgenza è data dall'assoluta necessità di dare una risposta (a quasi un anno dalla presentazione del progetto di legge) alle richieste della popolazione locale che non può vedere interrotto lo sforzo fin qui fatto per portare a conclusione la ricostruzione definitiva. Queste richieste trovano una risposta solo con la certezza di nuovi finanziamenti e di nuovi interventi dello Stato.

Ma oltre a queste considerazioni, sulle quali penso non ci possano essere dubbi, si rende urgente l'approvazione della legge anche per motivi tecnici e legislativi. È necessario infatti che la nuova legge per la ricostruzione del Friuli (che dispone stanziamenti pluriennali ed indica quote di finanziamento non solo per il 1982 ma anche per il 1983), divenga legge definitiva prima dell'approvazione della legge finanziaria del 1983 che prevede alla tabella C uno stanziamento per il 1983 di 500 miliardi. Questo stanziamento dovrà essere rimodulato alla luce delle norme della legge sostanziale che stiamo approvando ed è pertanto urgente che il legislatore dia queste indicazioni per permettere poi all'altro ramo del Parlamento ed al Governo di precisare le quote di finanziamenti relative al 1983; questo potrà avvenire in sede di approvazione della « finanziaria 1983 », di conseguente variazione del bilancio statale presentato a legislazione invariata.

Un ritardo nell'approvazione della legge sostanziale potrebbe compromettere queste scadenze e veder rinviate queste decisioni dilazionando ancora nel tempo quelle certezze che sono richieste dalla situazione locale. Altro motivo di urgenza riguarda alcune scadenze previste dalla legge che indicano al 31 dicembre 1982 il termine ultimo per alcuni adempimenti (si veda fra l'altro l'articolo 16 riguardante il personale).

Questi sono i motivi principali che confermano l'esigenza di approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera perchè qualsiasi modifica potrebbe innescare un processo di ulteriore rinvio dell'approvazione definitiva con tutte le incognite politiche e tecniche che potrebbero avverarsi e che non sarebbero comprese dalla popolazione locale.

Un ulteriore motivo che rafforza la sollecitazione ad accogliere il disegno di legge senza modifiche è la sostanziale unità che si è verificata alla Camera tra le forze politiche nell'approvare il testo del disegno di legge e l'adesione politica della Regione Friuli-Venezia Giulia, degli enti locali, delle rappresentanze sociali che sono stati sentite; adesione politica che si estrinseca nella richiesta pressante di approvazione urgente e definitiva della nuova legge.

Questa unità ha un suo indubbio significato politico sia come riconoscimento della attività svolta e delle mete raggiunte, ma ancora di più come interpretazione dell'esigenza di non interrompere lo sforzo fin qui fatto per poter concludere quanto prima la ricostruzione.

* * *

Il disegno di legge ha tre aspetti fondamentali: uno finanziario, un altro che riguarda alcune situazioni la cui soluzione richiede norme di legge nazionali, un ultimo (sul quale vorrei soffermarmi più dettagliatamente) riguarda la problematica dello sviluppo così come si propone nel suo complesso sia nei territori colpiti, sia nelle zone che non hanno subito il trauma del sisma.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario il disegno di legge prevede il rifinanziamento di alcuni settori e di alcune iniziative già previste dalla prima legge della ricostruzione (la legge n. 546 del 1977). In particolare viene previsto un ulteriore contributo speciale alla Regione Friuli-Venezia Giulia di 1550 miliardi dal 1982 al 1983 e di 10 miliardi all'anno come limite di impegno dal 1983 al 2002 per attuare quanto previsto dalla citata legge n. 546 per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terre-

mötaté (articolo 1); vengono inoltre previsti ulteriori finanziamenti per la sistemazione idrogeologica (articolo 2), per la ricostruzione degli edifici demaniali e di culto (articolo 3), per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio storico-culturale (articolo 4); per gli interventi dell'ANAS per il completamento e la sistemazione di strade statali (articolo 5), per l'ulteriore spesa relativa al raddoppio della ferrovia Udine-Tarvisio (articolo 6), per le esigenze dello scalo ferroviario di Cervignano del Friuli (articolo 7), per la realizzazione della rete di sorveglianza sismica (articolo 8), per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'università di Udine (articolo 11).

Possono essere inquadrare sotto l'aspetto finanziario anche le norme che prevedono ulteriori interventi per le zone terremotate delle Marche (articolo 21) per 223 miliardi (dei quali 10 per il 1982) per il definitivo completamento della ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972, nonché nuove disponibilità in favore della Regione Marche per l'erogazione dei muti fondiari. Sono inoltre previsti nuovi finanziamenti per le zone colpite dal terremoto del 1979, ed il finanziamento di due opere stradali: la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 e l'ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti.

Il disegno di legge reca poi alcune norme operative come la proroga della durata del fondo di rotazione per l'agricoltura previsto dalla legge n. 546 (articolo 12); l'esatta interpretazione dell'articolo 18-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per quanto riguarda il collegamento tra il tratto autostradale Palmanova-Udine e quello Udine-Tarvisio, nonché la realizzazione del traforo di Montecroce Carnico (articolo 13); l'esatta interpretazione della norma dell'articolo 2 della legge n. 546 che prevedeva interventi agevolativi per le aziende produttive che avessero assunto nuova manodopera (articolo 14); la modifica dell'articolo 4, sempre della legge n. 546, che integra le norme precedenti prevedendo particolari procedure quando si renda necessario provvedere alla ricomposizione particolare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori

previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, ed i proprietari interessati non abbiano a tale fine raggiunto l'accordo (articolo 15); nonché norme riguardanti il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per la necessità della ricostruzione (articolo 18); altri articoli prevedono l'erogazione dell'energia elettrica per i residenti nei prefabbricati (articolo 19) e la possibilità di affidare in concessione l'esecuzione di opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione a società ed imprese di costruzione e loro consorzi con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi costituiti con partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali (articolo 24).

* * *

L'ultimo aspetto del disegno di legge riguarda la problematica della sviluppo ed affronta alcuni problemi che sono emersi alla luce dell'esperienza.

In merito a quanto esposto all'inizio di questa relazione a proposito del rapporto tra ricostruzione e sviluppo e alla necessità di una guida unitaria dello sviluppo stesso, l'esperienza del Friuli ha portato alla necessità di aver ben presenti gli squilibri che possono verificarsi, a seguito del terremoto e dei relativi interventi, nelle zone più deboli del territorio colpito dal sisma e in certe zone del territorio al di fuori della zona terremotata. Questo tema deve essere presente ai soggetti preposti alla ricostruzione per cercare di superare detti squilibri.

È necessario infatti prevedere in tempo le conseguenze negative che potrebbero verificarsi, quando, essendo in via di definizione l'opera di ricostruzione, vengono a diminuire le risorse straordinarie, e s'impone una ristrutturazione o una riconversione delle attività economiche (si veda tra l'altro l'edilizia), o quando zone già deboli prima dell'evento catastrofico si trovano ancor più emarginate sia per la mancanza di interventi, sia per le conseguenze dovute all'attrazione (molte volte temporanea) che agevolazioni ed interventi straordinari generano verso le zone maggiormente assistite (specialmente sul

piano della mano d'opera e delle localizzazioni di nuove iniziative).

Qui il discorso diventa generale ed averlo avuto presente è un fatto positivo, ma dovrà essere approfondito proprio alla luce dell'esperienza friulana. Al momento stesso infatti in cui ci si pone il problema dello sviluppo organico di tutto il territorio, sarà necessario non dimenticare la struttura economica delle zone terremotate che proprio perchè sottoposte a intervento straordinario possono illudersi di aver trovato una soluzione ai loro problemi; il risveglio invece potrebbe essere doloroso e i problemi più acuti.

Anche qui quindi il rapporto tra ricostruzione e sviluppo esiste con particolare evidenza ed il problema della guida unitaria dello sviluppo è un tema che emerge in tutta la sua vastità: in un territorio, in una regione colpita da un grave evento catastrofico la ricostruzione materiale di quanto è stato distrutto non risolve tutti i problemi posti e provocati dall'evento stesso, ma ne genera di nuovi che devono essere attentamente valutati.

Nel disegno di legge al nostro esame si dà una prima risposta a questo tema prevedendo (all'articolo 9) un intervento speciale di 200 miliardi per le aree colpite incluse nelle comunità montane e nella comunità collinare del medio Friuli. Quest'intervento si aggiunge a quello previsto dall'articolo 1 e sarà definito dalla Regione secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale.

Un altro intervento di 300 miliardi (all'articolo 10) è previsto per progetti organici di sviluppo finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione nelle provincie di Trieste e Gorizia ed in quelle zone delle provincie di Udine e Pordenone individuate con legge regionale e non incluse nei territori terremotati.

Un altro intervento di notevole portata (sempre nell'intento di garantire un organico sviluppo) è la destinazione a tutta il territorio regionale dei rientri delle somme del Fondo di rotazione di Trieste (FRIE) che al momento del sisma erano state finalizzate per la ricostruzione delle strutture produttive delle zone terremotate, e che secondo la nor-

mativa attuale avrebbero dovuto essere riutilizzate solo nei territori di Trieste e Gorizia.

Nel quadro dello sviluppo e nel significato più ampio e più alto di questo concetto è da includere anche la proposta che riguarda l'università di Udine (articolo 11). Vengono istituite due nuove facoltà (scienze economiche e bancarie e medicina e chirurgia) e sarà il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad individuare i settori disciplinari da sviluppare. Il disegno di legge indica la priorità per l'università di Udine nel piano relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83.

Nel suo complesso quindi il disegno di legge per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate delle Marche, dà alcune risposte precise ad esigenze determinate.

Lo stanziamento complessivo per il Friuli (al netto dei limiti di impegno) è di lire 2716 miliardi e per le Marche di 223 miliardi.

Verranno trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia 2050 miliardi (sempre al netto dei limiti di impegno) e alle amministrazioni centrali la rimanente somma per gli interventi di loro competenza. Il rapporto fra trasferimenti alla Regione e competenze statali dovrà essere tenuto presente nelle determinazioni annuali delle leggi finanziarie per quanto riguarda le quote delle spese annuali autorizzate dalla nuova legge, data l'assoluta priorità da darsi alla ricostruzione definitiva delle abitazioni, e quindi data la preminenza e la priorità degli impegni e delle competenze della Regione.

Prima di concludere, è opportuna un'osservazione circa l'interpretazione dei primi due commi dell'articolo 10; il primo comma di quest'articolo assegna 300 miliardi alla Regione Friuli-Venezia Giulia per progetti organici di sviluppo. Il secondo comma stabilisce che 200 miliardi vengano ripartiti nel periodo 1983-86 e 50 miliardi in vent'anni. È chiaro che, fermo restando lo stanziamento globale di 300 miliardi, gli altri 50 miliardi dovranno essere erogati dopo il 1986 secondo la deter-

minazione annuale che sarà fatta dalla legge finanziaria.

Va infine segnalato, sempre a proposito degli aspetti di carattere finanziario, che la Commissione bilancio ha condizionato il suo parere favorevole all'introduzione di alcuni emendamenti.

Circa tale parere, che peraltro la 8^a Commissione non ha potuto valutare essendo pervenuto dopo la conclusione dell'esame ed a termini scaduti, il relatore osserva che i rilievi formulati attengono all'individuazione, sotto il profilo formale, dei capitoli di imputazione della spesa ma non mettono in

dubbio l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie attraverso le quali è assicurata la copertura degli oneri per il 1982 ed il 1983.

* * *

Ottemperando al mandato ricevuto all'unanimità dalla 8^a Commissione, il relatore invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

TONUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

20 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti che individuino gli accantonamenti specifici per la copertura degli oneri relativi al 1982 ed al 1983.

La norma relativa alla copertura della spesa prevista non ha più, allo stato degli atti, alcun fondamento. Infatti l'intervenuta approvazione della legge (7 agosto 1982, n. 526)

concernente « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia », che all'articolo 13, secondo comma, dispone apposita autorizzazione di spesa per il finanziamento del provvedimento in esame e la presentazione del progetto di legge finanziaria per il 1983, conduce ad individuare nel capitolo n. 8907 dello stato di previsione del Tesoro per il 1982 la copertura della spesa di 285 miliardi per il medesimo anno e nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1983 la copertura della spesa di lire 500 miliardi per il medesimo anno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-1985 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.

La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.

Per la concessione dei contributi pluriennali è, altresì, assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.

Art. 2.

Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità, da ripartire negli anni 1982-1985, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione — fino alla concorrenza di lire 30 miliardi — del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Art. 4.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

I lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 5.

Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato:

all'adeguamento del tratto Pontebba-Malborghetto, all'ammodernamento, allargamento e costruzione di sovrappassi e va-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rianti nel tratto della strada statale n. 13 Pontebbana da Sacile a Tricesimo compreso, con assoluta priorità, il raddoppio del Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento;

al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine regione della strada statale n. 251 Val di Zoldo e Valcellina, nonché alla sistemazione del tratto Rigolato-confine regione della strada statale n. 355 della Val Degano;

alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada « A 23 » Udine-Tarvisio-confine di Stato, compreso il completamento dello svincolo di Gemona e la realizzazione del piazzale servizi di frontiera a Tarvisio.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del tratto Tarcento-confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, è autorizzata l'ulteriore spesa di 300 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Art. 7.

Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli è autorizzata l'erogazione *una tantum* alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1983.

Art. 8.

Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del Centro di ricerche sismologiche e

della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-1985.

Art. 9.

Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-1985.

La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.

Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo 1, terzo comma, lettera *d*), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La legge regionale definirà le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.

La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.

Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 10.

In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

L'erogazione del contributo viene così stabilita:

a) lire 200 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1986, di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi;

b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

I progetti organici di cui al primo comma saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché in quelle zone delle province di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive province.

La regione provvederà a definire con legge le modalità degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione.

La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

La regione provvederà ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle province nonché di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali è autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma.

Art. 11.

Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, istituita con

l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-1985. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Presso l'Università statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facoltà:

facoltà di scienze economiche e bancarie;

facoltà di medicina e chirurgia.

Il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individuerà, nell'ambito dell'Università di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalità del loro incremento.

Nel piano relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-1983 le esigenze dell'Università di Udine avranno collocazione prioritaria.

Art. 12.

La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, n. 2, lettera h), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni.

Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.

Art. 13.

L'autorizzazione di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada « A 23 » Udine-Tarvisio-confine di Stato comprende anche il tratto di interconnessione fra l'attuale barriera di Zugliano in comune di Pozzuolo

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e la località Santa Caterina in comune di Udine allo scopo di assicurare la continuità fra il tratto autostradale Palmanova-Udine e quello successivo Udine-Tarvisio-confine di Stato.

Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, è estesa la deroga al disposto dell'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 14.

Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi.

Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del settore edilizio.

La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, firserà con apposita convenzione, le modalità di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15.

L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si

renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permutate e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.

Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile.

Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del Tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonchè le modalità ed i termini del deposito.

Il Tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del Tribunale amministrativo regionale ».

Art. 16.

In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio-

decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilità per le case ricostruite o riparate, può essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità.

Art. 17.

Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonchè le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonchè per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonchè al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è così modificato:

« Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo con cedibile ».

Il Comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive Camere di commercio.

A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.

Art. 18.

Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del medio Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di età, purchè fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purchè in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.

A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonchè i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons, della provincia di Gorizia, riserveranno, nel quadriennio 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1986, il 50 per cento dei posti d'organico

che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1982, abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco, previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.

Gli idonei che, su designazione della commissione regionale, saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e, ai fini assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.

Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato, per gli idonei, fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1986.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo, gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare, entro il 31 dicembre 1982, la propria dotazione organica con apposita, motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente Comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.

Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge.

Art. 19.

A partire dal 1° luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'articolo 34-ter del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è a carico dei fondi di cui all'articolo 1 nella misura del 75 per

cento del suo ammontare fino al limite massimo annuale di 1.800 kWh per utenza riferita al nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le frazioni di anno.

Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 20.

Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.

Ferme restando le destinazioni stabilite dall'articolo 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.

Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera b), del citato decreto n. 696 del 1979.

Art. 21.

Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 3 miliardi.

Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 8 milioni.

Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.

Per gli interventi previsti dall'articolo 1, punto b), della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, è stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 2 miliardi.

Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse Attrezzato) è autorizzata, per il triennio 1983-1985, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla località Muccia è autorizzata, per il triennio 1983-1985, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.

Art. 22.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giu-

lia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 23.

All'onere di lire 285 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.

L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'Amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonchè per l'attuazione degli accordi di Osimo.